



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2024;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III e Parte III Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 31000 del 28 novembre 2023, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della condotta attuata da BLUPARK S.r.l. in violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo consistente nella previsione e applicazione di maggiorazioni di prezzo a seconda dello strumento di pagamento prescelto dal consumatore per l'acquisto di carburante presso la stazione di servizio/punto vendita localizzato a Loreo (RO), ove BLUPARK S.r.l. svolge la sua attività;

VISTA la propria delibera n. 31234 del 28 maggio 2024 con la quale l'Autorità ha contestato alla società BLUPARK S.r.l. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla suddetta delibera n. 31000 del 28 novembre 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 31000 del 28 novembre 2023 (di seguito anche il “Provvedimento”) l’Autorità, all’esito del procedimento PS12618, ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da BLUPARK S.r.l. (di seguito anche “BLUPARK”), consistente nella previsione e applicazione di maggiorazioni di prezzo a seconda dello strumento di pagamento prescelto dal consumatore per l’acquisto di carburante, in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo e ne ha vietato l’ulteriore diffusione o continuazione, richiedendo al Professionista di trasmettere, entro novanta giorni dalla notifica (3 marzo 2024), una relazione in ordine alle iniziative assunte in ottemperanza alla diffida (di cui alla lett. a) del Provvedimento.

Il Professionista non ha trasmesso la predetta relazione di ottemperanza, nonostante i solleciti inviati dall’Autorità in data 26 marzo e 10 aprile 2024¹.

2. Con richiesta di intervento pervenuta in data 20 marzo 2024, la Guardia di Finanza ha segnalato una condotta analoga alla pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato, rappresentando l’applicazione, da parte di BLUPARK, di una differenza di prezzo, pari a 0,02 euro/litro, per l’acquisto di carburante nel caso di pagamento tramite carta di credito, con addebito ai consumatori di spese aggiuntive in relazione all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Risulta allegato alla richiesta di intervento un rilievo fotografico realizzato da un consumatore presso la stazione di servizio/punto vendita localizzato a Loreo (RO), ove il professionista svolge la propria attività, che rappresenta un cartello con la seguente dicitura: “ATTENZIONE variazione prezzi”, seguita dall’affermazione, con caratteri più piccoli, “VARIAZIONE PREZZI PER SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE CARTE BANCARIE”. Più in basso nel cartello è evidenziato “circuito CARTE DI CREDITO” e risultano altresì rappresentati i loghi dei principali circuiti, quali VISA, MASTERCARD, MAESTRO, CARTA SÍ, nonché l’indicazione “+0,02 €/lt”, nonché copia di due scontrini emessi da BLUPARK per l’acquisto di carburante, che indicano l’importo per il “Servizio con circuito Visa e Mastercard +0,02 €/Lt” in modo distinto dall’importo del carburante e dall’IVA.

¹ Cfr. prot. 34205 del 26 marzo 2024 e prot. 38504 del 10 aprile 2024.

3. In data 29 aprile 2024 è pervenuta un'ulteriore denuncia da parte di un consumatore, che segnala l'applicazione da parte del Professionista del suddetto differenziale di prezzo, pari a 0,02 euro/litro, in caso di pagamento tramite carta di credito.

In allegato alla denuncia è stata trasmessa copia di uno scontrino emesso da BLUPARK in data 28 aprile 2024, in cui compare l'addebito di un importo distinto a titolo di "*Servizio con circuito Visa e Mastercard +0,02 €/Ll*".

4. Con ulteriore richiesta di intervento, pervenuta in data 21 maggio 2024², la Guardia di Finanza ha segnalato la reiterazione, da parte di BLUPARK, della condotta oggetto del provvedimento sopra citato, evidenziando l'applicazione, da parte di BLUPARK, di una differenza di prezzo, pari a 0,02 euro/litro per l'acquisto di carburante nel caso di pagamento tramite carta di credito.

5. Alla luce delle citate segnalazioni, con il provvedimento del 28 maggio 2024 n. 31234 l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento istruttorio IP369, contestando al Professionista la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla diffida di cui alla lettera a) del dispositivo della sopra citata delibera, che vietava la continuazione della condotta in violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

6. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera del 28 novembre 2023 è stato notificato alla Parte in data 11 giugno 2024 e pubblicato nel bollettino dell'Autorità n. 24/2024 del 17 giugno 2024.

7. Il professionista, con comunicazioni pervenute in data 4 luglio 2024 e 28 agosto 2024, ha fatto presente di aver ottemperato alla delibera dell'Autorità a partire dal 14 maggio 2024, avendo esposto, a decorrere da tale data, i cartelli che espongono i "prezzi base" del carburante corrispondenti a quelli indicati nei "totem" ed avendo oscurato la dicitura "variazione + 0,02 €/litro". Il Professionista ha allegato documentazione fotografica relativa a tali modifiche. A comprova dell'interruzione dell'applicazione del *surcharge* in esame a far data dal 14 maggio 2024, Blupark ha prodotto tre scontrini, emessi in pari data, che non recano l'applicazione del *credit card surcharge*.

8. Nelle proprie memorie Blupark ha espressamente confermato di aver continuato ad applicare una differenza di prezzo a seconda del metodo di pagamento utilizzato fino alla data del 14 maggio 2024, sostenendo al

² Cfr. denuncia della Guardia di Finanza del 21 maggio 2024, prot. 50558.

contempo la tesi secondo la quale tale addebito non corrisponderebbe a un sovrapprezzo per il pagamento tramite carta di credito, quanto piuttosto un “*minor sconto*” rispetto a quanto garantito al consumatore in caso di utilizzo di altri strumenti di pagamento. Al riguardo il professionista ha precisato, infatti, che “*in caso di pagamento con carte di credito non viene applicato lo sconto di € 0,02/lit previsto invece per i pagamenti con contanti o Pagobancomat*”.

A riguardo, il professionista ha evidenziato di aver presentato ricorso amministrativo dinanzi il TAR Lazio avverso il provvedimento n. 3100 del 28 novembre e che, in ragione della pendenza del giudizio di merito ha ritenuto opportuno attendere la pronuncia del TAR “*prima di assumere le iniziative per ottemperare al provvedimento Prot. n. 3100 del 28.11.2023*”.

III. VALUTAZIONI

9. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisce inottemperanza alla delibera del 28 novembre 2023, n. 31000, in quanto Blupark, come ipotizzato nel provvedimento di avvio, ha reiterato la condotta sanzionata dall’Autorità, contravvenendo così al divieto di continuazione della pratica commerciale contenuto nella delibera *de qua*.

10. Come evidenziato, infatti, a seguito della notifica del citato provvedimento, il Professionista ha continuato a prevedere ed applicare una variazione di prezzo, consistente in un incremento di 0,02 euro/litro in caso di pagamento tramite carta di credito, c.d. “*credit card surcharge*”, addebitando conseguentemente ai consumatori una spesa aggiuntiva in relazione all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

11. Infatti, dal punto di vista fattuale la documentazione in atti conferma, fino al 14 maggio 2024, la presenza di un cartello, collocato presso il *box* ove viene effettuato il pagamento del carburante nella stazione di servizio di Loreo, dal contenuto identico a quello già oggetto di accertamento nell’ambito del procedimento istruttorio PS/12618. La documentazione fiscale prodotta dai segnalanti prova, inoltre, la concreta applicazione di tale sovrapprezzo.

Il Professionista ha espressamente confermato di aver applicato il sovrapprezzo in esame fino alla data del 14 maggio 2024, a partire dalla quale ha sospeso la condotta, producendo documentazione fotografica delle modifiche alla cartellonistica e scontrini fiscali da cui si evince la mancata

applicazione di differenziali di prezzo per i pagamenti con moneta elettronica.

12. Quanto alle considerazioni difensive di Blupark, secondo cui la variazione di prezzo applicata implicherebbe uno “sconto” per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento “*in conformità alla normativa vigente*” e non un *credit card surcharge*, come già evidenziato nel provvedimento n. 31000 di chiusura del procedimento PS12618, si ribadisce che il divieto di cui all’art. 62 del Codice del Consumo prescinde dalla natura e/o qualifica della differenza richiesta dal venditore in caso di pagamento tramite carta di credito, vietando qualunque differenziazione del prezzo del bene/servizio in funzione della scelta del consumatore tra uso di contanti o altri strumenti di pagamento.

13. In conclusione, in forza delle considerazioni che precedono, Blupark non risulta aver ottemperato alla delibera del 28 novembre 2023, n. 31000.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

15. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

16. Nella fattispecie in esame, la gravità della violazione va apprezzata con riguardo: i) alla dimensione economica del Professionista; ii) alla natura della violazione, che si presta ad avere impatto sull’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.

17. In relazione alla dimensione economica si rileva che in base ai dati economici provvisori forniti dalla Parte, il Professionista ha registrato nell’anno finanziario 2023 un fatturato complessivo d’impresa pari a *[1-10 milioni di]** euro, e un margine operativo lordo pari a *[inferiore a 1 milione di] euro*³.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Cfr. bilancio provvisorio relativo all’esercizio finanziario 2023 e comunicazione relativa al margine operativo lordo allegati entrambi alla memoria finale di BLUPARK del 28 agosto 2024 prot. 80702.

18. Per quanto riguarda la durata della violazione, dalle evidenze in atti risulta che la reiterazione della condotta è stata posta in essere dal 4 marzo 2024 sino al 14 maggio 2024.

19. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società BLUPARK S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 €(ventimila euro).

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

a) che il comportamento della società BLUPARK S.r.l. consistente nell'aver violato la delibera dell'Autorità n. 31000 del 28 novembre 2023 costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società BLUPARK S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 €(ventimila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli